

**ISTANZA E DICHIARAZIONE PER IL RILASCIO DELLA C.I.E. VALIDA PER L'ESPATRIO
PER I MINORI ANNI 18 O CATEGORIE ASSIMILATE**

I sottoscritti o il/la sottoscritto/a

Cognome _____

Nome _____

Nato/a il _____ a _____

Nella sua qualità di GENITORE TUTORE AFFIDATARIO

Cognome _____

Nome _____

Nato/a il _____ a _____

Nella sua qualità di GENITORE TUTORE AFFIDATARIO

Di: Cognome _____ Nome _____

Nato/a il _____ a _____

DICHIARA/DICHIARANO

- che la fotografia allegata riproduce le fattezze del /della suddetto/a minore;
- che il medesimo non si trova in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto
- **E CHIEDE/CHIEDONO** che allo stesso venga rilasciata la carta di identità per uso espatrio

Addì _____ 1° dichiarante _____

Addì _____ 2° dichiarante _____

PARTE DA COMPILARE SOLO PER I MINORI DI 14 ANNI

CHIEDONO/CHIEDE

Che venga rilasciata carta d'identità elettronica allo stesso/a con l'indicazione della paternità e maternità o di chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 3 comma 5 del Regio Decreto 18/6/1931 n. 773.

Addì _____ 1° dichiarante _____

Addì _____ 2° dichiarante _____

N.B. allegare copia semplice di documento di identità in corso di validità

Visto, per sottoscrizione in mia presenza, ai sensi degli artt. 21 e 38 del DPR 445/2000 previa identificazione a mezzo di:

1. _____
2. _____

Il Funzionario incaricato

Regio Decreto 18/6/1931 n. 773 art. 3 comma 5

La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero.

L. 21 novembre 1967, n. 1185 - ART. 3. Non possono ottenere il passaporto:

a) Omissis;

b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica;

d) coloro che debbano espriare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.